



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA DELLA LIGURIA

DECRETO

Il Direttore Marittimo della Liguria,

- Visto** il Dispaccio prot. n. 13837 in data 01 luglio 2025, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione - Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, avente per oggetto le tariffe per il servizio di pilotaggio, in vigore dal 01 luglio 2025 al 30 giugno 2027;
- Visto** il Dispaccio prot. n. 13880 in data 02 luglio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, relativo agli schemi di decreto tariffario contenente le modifiche da apportare ai vigenti Decreti;
- Visto** l'art. 91 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 121bis, 130, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- Visto** il precedente Decreto n° 324 in data 19.07.2023, relativo alle tariffe di pilotaggio per il porto di "Genova Porto Commerciale - Voltri - Multedo - piattaforma e monoboa", in vigore dalla data del 20 luglio 2023;
- Ritenuto** opportuno emanare un nuovo decreto, relativo alle tariffe di pilotaggio per il porto di "Genova Porto Commerciale - Voltri - Multedo - piattaforma e monoboa", in vigore dalla data del 01 luglio 2025,

DECRETA

Articolo 1

Sono rese esecutive le seguenti tariffe determinate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per il servizio di pilotaggio nel porto di: **Genova Porto Commerciale – Prà/Voltri - Multedo - piattaforma e monoboa**

1) Servizio reso a bordo:

- 1.1 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa dell'art. 1) 1.2, incrementata del 20,48%.
- 1.2 Per le navi adibite al trasporto di carichi liquidi e gassosi con zavorra segregata (S.B.T.): petroliere (Reg.CE n° 2978/94), chimichiere, gasiere, ecc...:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	289,94
501 - 1.000	294,28
1.001 - 2.000	296,45

2.001 -	3.500	308,74
3.501 -	5.000	372,37
5.001 -	7.000	608,09
7.001 -	10.000	857,55
10.001 -	15.000	1.198,84
15.001 -	20.000	1.358,63
20.001 -	25.000	1.473,60
25.001 -	30.000	1.535,79
30.001 -	40.000	1.608,82
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro		254,51

1.3 Per le navi non adibite al trasporto di merci e/o passeggeri (navi da pesca, pontoni, rimorchiatori, ricerca scientifica, militari, ecc.):

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	236,75
501 - 1.000	237,50
1.001 - 2.000	247,93
2.001 - 3.500	252,39
3.501 - 5.000	345,47
5.001 - 7.000	445,97
7.001 - 10.000	568,82
10.001 - 15.000	695,39
15.001 - 20.000	797,39
20.001 - 25.000	886,74
25.001 - 30.000	968,63
30.001 - 40.000	1.110,84
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro	264,30

1.4 Per le navi adibite al trasporto di merci (minerali, carico generale, contenitori, rinfuse, bestiame, refrigerati, ecc.):

Scaglioni in G.T delle navi pilotate	Tariffa base €
0 - 500	218,14
501 - 1.000	219,63

1.001 -	2.000	230,07
2.001 -	3.500	233,78
3.501 -	5.000	319,40
5.001 -	7.000	412,47
7.001 -	10.000	525,64
10.001 -	15.000	641,78
15.001 -	20.000	736,34
20.001 -	25.000	819,72
25.001 -	30.000	894,17
30.001 -	40.000	1.025,96
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro		243,45

1.5 Per le navi passeggeri "TP" da crociera:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	216,65
501 -	1.000	217,41
1.001 -	2.000	227,82
2.001 -	3.500	231,55
3.501 -	5.000	317,17
5.001 -	7.000	408,73
7.001 -	10.000	521,17
10.001 -	15.000	638,06
15.001 -	20.000	730,38
20.001 -	25.000	813,02
25.001 -	30.000	887,48
30.001 -	40.000	1.017,78
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro		241,97

1.6 Per le navi traghetto "TR (ro-ro)" per trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	94,55
501 -	1.000	94,55

1.001 -	2.000	98,27
2.001 -	3.500	99,76
3.501 -	5.000	137,00
5.001 -	7.000	176,45
7.001 -	10.000	224,84
10.001 -	15.000	274,72
15.001 -	20.000	314,19
20.001 -	25.000	349,92
25.001 -	30.000	381,94
30.001 -	40.000	438,52
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro		104,22

1.6 bis Per le navi traghetto "TR (ro-ro)" per trasporto di veicoli con imbarco e sbarco sulle proprie ruote", con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	65,47
501 -	1.000	65,47
1.001 -	2.000	68,05
2.001 -	3.500	69,08
3.501 -	5.000	94,86
5.001 -	7.000	122,18
7.001 -	10.000	155,69
10.001 -	15.000	190,23
15.001 -	20.000	217,55
20.001 -	25.000	242,29
25.001 -	30.000	264,46
30.001 -	40.000	303,64
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro		72,17

1.7 Per le navi traghetto "TR (ro-ro)-TP":

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	94,55

501 -	1.000	94,55
1.001 -	2.000	98,27
2.001 -	3.500	99,76
3.501 -	5.000	137,00
5.001 -	7.000	176,45
7.001 -	10.000	224,84
10.001 -	15.000	274,72
15.001 -	20.000	314,19
20.001 -	25.000	349,92
25.001 -	30.000	381,94
30.001 -	40.000	438,52
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro		104,22

1.7 bis Alle navi traghetto "TR (ro-ro)-TP" con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	65,47
501 -	1.000	65,47
1.001 -	2.000	68,05
2.001 -	3.500	69,08
3.501 -	5.000	94,86
5.001 -	7.000	122,18
7.001 -	10.000	155,69
10.001 -	15.000	190,23
15.001 -	20.000	217,55
20.001 -	25.000	242,29
25.001 -	30.000	264,46
30.001 -	40.000	303,64
Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 GT Euro		72,17

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
0 -	500	49,87
501 -	1.000	62,53
1.001 -	2.000	74,46
2001 -	3.500	75,72

2.2 Per le navi che possono avvalersi, limitatamente alla partenza, del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate		Tariffa base €
2.001 -	3.500	49,87
3.501 -	5.000	68,48
5.001 -	7.000	89,33
7.001 -	10.000	113,91
10.001 -	15.000	139,23
15.001 -	20.000	159,32
20.001 -	25.000	177,20
25.001 -	30.000	193,57
30.001 -	40.000	220,98

2.3 Monitoraggio/pilotaggio tramite VHF alle unità in servizio di bunkeraggio la tariffa base è pari a 1,20 €

NOTE:

- 1) I valori di stazza in G.T. fanno riferimento a quelli di "stazza lorda internazionale" come risultano dal relativo certificato rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969;
- 2) Per le navi non dotate di detto certificato il valore della stazza lorda (G.T.) deve essere determinato come segue:

2.1) applicando la formula "R.I.Na." - **G.T. = K 1 V**, dove $V = 2,832 \text{ VLT}$ (valore da rilevare dal Libro Registro R.I.Na. - Col. 2) e $K 1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log}_{10} V$;

2.2) qualora non fosse possibile l'applicazione della formula "R.I.Na." a causa dell'irreperibilità dei dati in essa ricompresi, dovrà farsi riferimento alla formula "IMO":

$$GT = VE \times a$$

$$\text{dove } VE = L \times B \times H$$

L= lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B= larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H= altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a= F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

fino a VE a

400	0,58
1.000	0,43
5.000	0,35
10.000	0,34
25.000	0,33
50.000	0,32
100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,29
250.000e oltre	0,28

Articolo 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per le prestazioni di pilotaggio in entrata, in uscita e per quelle relative ai movimenti all'interno del porto.

Articolo 3

Alle navi traghetto si applicano le tariffe di cui al precedente articolo 1 facendo riferimento al valore della stazza lorda (G.T.) (risultante dal certificato internazionale di stazza o calcolata con una delle formule suddette) corretto con l'applicazione dei sotto indicati coefficienti:

- | | |
|---|------|
| a) Traghetti passeggeri
(Passeggeri Ro-Ro Cargo Ferries) | 0,75 |
| b) Traghetti merci
(Ro - Ro Cargo General Cargo, Ro - Ro Cargo Container Ships, Ro
- Ro Cargo Ferries, Ro - Ro Cargo Vehicles Carriers) | 0,75 |

Articolo 4

Alle navi da guerra ed alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi di cui all'articolo 1 comma 1.3 calcolate sulla base della stazza lorda (G.T.), come da nota in calce al medesimo articolo.

Articolo 5

Alle tariffe base di cui al precedente art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto notate maggiorazioni:

A - per fuori orario

- 1) Il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;

- 3) Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1 e 2;

B - per carichi pericolosi

- 1) Il 16% della tariffa base per le prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2, 3, 4.1, 4.3 del codice IMDG o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65 °C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT);
- 2) Il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^a classe del codice IMDG o ad esse assimilabili;
 - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel codice IMDG.

C - per prestazioni effettuate con un secondo pilota:

il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate con un secondo pilota a bordo.

D - manovre senza macchina/movimenti

- 1) per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1;
- 2) per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E - pontoni con carichi eccezionali

per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Articolo 6

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Genova" qualora la nave stessa ne faccia richiesta il compenso è il seguente:
 - a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori del limite suddetto:

	Tariffa base €
Per le navi da 0 a 2.000 G.T	45,10
Per le navi da 2.001 G.T. in poi	49,90

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

	Tariffa base €
Per le navi da 0 a 2.000 G.T	70,40
Per le navi da 2.001 G.T. in poi	75,21

- 2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazione a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del Porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Tariffa base €
Per le navi da 0 a 2.000 G.T	116,91
Per le navi da 2.001 G.T. in poi	126,47

- 3) quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle tre ore a Genova e alle tre ore e trenta minuti a Multedo, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora e frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali;
- 4) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Tariffa base €
Per le navi da 0 a 2.000 G.T	45,10
Per le navi da 2.001 G.T. in poi	49,90

al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede;

- 5) dopo che il pilota sia salito a bordo, qualora venga sospesa la partenza od il movimento della nave la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi: 50% della tariffa base nella zona Porto Vecchio e Bacino Lanterna fino alla Testata Rubattino (esclusa); il 75% della tariffa base nella zona Bacino Sampierdarena dalla testata Rubattino all'Italsider; 50% della tariffa base a Multedo. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra;

- 6) quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio;
- 7) dopo che il pilota sia salito a bordo, qualora venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 7

Per l'assistenza alle prove in mare od alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

	Tariffa base €
Per le navi da 0 a 2.000 G.T	116,91
Per le navi da 2.001 G.T. in poi	126,47

Articolo 8

Sono inoltre dovuti i seguenti compensi supplementari per i pilotaggi di entrata di navi alla fonda nella rada esterna del porto:

- a) se il punto di fonda della nave è situato ad una distanza fino alle tre miglia fuori dal porto:

	Tariffa base €
Per le navi da 0 a 2.000 G.T	126,47
Per le navi da 2.001 G.T. in poi	146,99

- b) se il punto di fonda della nave è situato ad una distanza superiore alle tre miglia fuori dal porto

	Tariffa base €
Per le navi da 0 a 2.000 G.T	253,02
Per le navi da 2.001 G.T. in poi	291,29

Articolo 9

I compensi di cui agli artt. 6, 7 e 8 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'art. 5. Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi

di pagamento delle transazioni commerciali e, in particolare, del decreto legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale, nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolative rispetto alla base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Articolo 10

Entrata in vigore

Le tariffe indicate nel presente Decreto sono applicabili a far data del 01.07.2025.

Note:

MODIFICHE AI COMPENSI FISSI : + 5,32

Genova (vedasi firma digitale)

IL DIRETTORE MARITTIMO
Amm. Isp. (CP) Antonio RANIERI